



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

P.za 25 Aprile, 1 26010 DOVERA (CR)

C.F./P.IVA 00330920190

dovera@postemailcertificata.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE MANIFESTAZIONI

PREMESSA

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (*Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre*), disciplina le modalità di svolgimento e l'iter procedurale delle Sagre, Fiere (limitatamente al loro inserimento nel calendario Regionale delle Sagre e delle Fiere) e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità.

In merito alle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera G e relativamente alle "fiere" di cui all'art. 16 comma 2 lettera F della richiamata Legge Regionale - è altresì determinata la procedura di redazione del relativo "elenco annuale degli eventi", funzionale alla successiva pubblicazione del "calendario annuale delle fiere e delle sagre" ai sensi dell'art. 18-bis L.R. 6/2010.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che, da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale e dall'altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati.

Pertanto il presente regolamento comunale diventa lo strumento con cui l'ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine della armonizzazione e della razionalizzazione delle modalità di:

- Programmazione e calendarizzazione delle attività;
- Presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, concessione occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento degli eventi;
- Rilascio da parte degli uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di inizio attività (SCIA);
- Idonea ubicazione degli eventi e dei tempi massimi di attuazione;
- Verifica della sostenibilità di tali eventi anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su area pubblica già presenti nell'ambito comunale;
- Valorizzazione dell'attrattività del territorio.

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - "Direttiva Bolkestein";
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. ii;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);

- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010";
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;
- Regolamenti Comunali.

Art. 2 - Definizioni

1. Per **sagra** si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, **in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.**
 - a. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori dell'evento, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
 - b. Le stesse potranno essere svolte su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità.
2. Per **fiera** si intendono le manifestazioni caratterizzate dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, **di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.**
3. Per **manifestazione temporanea** si intendono tutti gli eventi non ricompresi nelle precedenti definizioni: manifestazioni sportive, attività di pubblico spettacolo, trattenimenti, ...
Le stesse dovranno essere inserite nell'**elenco annuale degli eventi** del Comune e anch'esse vengono normate dal presente regolamento.
4. **Calendario regionale delle Sagre e delle Fiere** (art. 16 comma 2 della L.R. n. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e caricato sull'apposita piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia.
5. **Elenco annuale degli eventi**: calendario Comunale nel quale sono compresi tutti gli eventi previsti sul territorio comunale nel corso dell'anno solare.

Art. 3 – Organizzatori

Gli eventi di cui ai precedenti articoli possono essere organizzati da:

- a. enti pubblici;
- b. enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
- c. enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d. organismi religiosi;
- e. partiti politici;
- f. associazioni sindacali;
- g. imprese;
- h. privati.

Art. 4 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 3 devono comunicare entro il **31 Ottobre** di ogni anno gli eventi che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di **redigere entro il 30 novembre** di ogni anno **l'elenco annuale degli eventi** che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo ed il **Calendario delle Sagre e delle Fiere**.

Il Calendario delle Sagre e delle Fiere, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il **15 dicembre** di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare agli uffici comunali competenti, apposita domanda contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a. Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di associazione, i relativi dati;
 - b. Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - c. Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - d. Programma di massima della manifestazione
 - e. Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Nell'occasione di eventi per i quali è necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nella domanda devono essere specificanti anche i seguenti dati:

- f. Tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti;
 - g. Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - h. Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. La mancata presentazione della domanda entro il giorno **31 ottobre** di ogni anno comporta l'esclusione dall'elenco annuale degli eventi e dal calendario regionale delle Sagre e delle Fiere, salvo quanto previsto dall'Art. 5 comma 1 del presente regolamento.
 4. In caso di carenza, all'interno delle domande, dei dati essenziali di cui al comma 2 il Comune può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine di **5 giorni** dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale valutazione.
 5. Le domande pervenute ed integrate secondo i termini del presente regolamento verranno valutate dal Responsabile dell'Area competente e verranno sentite le associazioni di categoria di cui al comma 1 art. 19 della L.R. 6/2010. Eventuali ulteriori richieste di integrazioni o chiarimenti, successive alla valutazione, dovranno pervenire entro un termine non superiore a **5 giorni** dalla richiesta per la verifica da parte del Responsabile d'Area, a pena esclusione.
 6. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, **approverà il calendario delle fiere e delle sagre** che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.
 7. All'interno del Calendario delle Sagre e delle Fiere e dell'Elenco Annuale degli Eventi, di cui al comma 1, verranno inseriti anche gli eventi organizzati direttamente dal Comune.
 8. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con le sanzioni prevista dall' art. 18 ter comma 3 della L.R. n. 6/2010.
 9. Le fiere e le sagre inserite nel calendario regionale possono essere modificate o integrate solo dal Comune, sentite le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 6/2010 e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
-

Art. 5 - Variazioni svolgimento eventi e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti nel Calendario Regionale delle Sagre e delle Fiere e nell'Elenco Annuale degli Eventi o, in via del tutto eccezionale, presentare domanda fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 45 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio dell'evento stesso, aumentati a 60 giorni nel caso in cui l'evento si configuri come Sagra o Fiera, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e dell'attivazione dell'iter.
2. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, i termini di cui al comma precedente possono essere derogati, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
3. Eventuali eventi proposti al di fuori dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo potranno essere eccezionalmente valutati ai fini dell'eventuale ammissibilità a totale discrezione dell'amministrazione comunale.
4. In caso di sovrapposizione di due o più **sagre** nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c. anni di svolgimento della sagra;
 - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. I criteri di priorità di cui al comma 4 del presente articolo si applicano anche a fiere e altre manifestazioni.
6. In caso di sovrapposizione di due o più **sagre, fiere o manifestazioni** negli stessi giorni ma in luoghi diversi, il comune si riserva di accogliere una o tutte le istanze pervenute e, qualora si dovesse rendere necessario l'accoglimento di una sola istanza, verranno seguiti i criteri di cui al comma 4.

II AVVIO ATTIVITÀ

Art. 6 - Modalità di svolgimento e durata delle Sagre, Fiere e Manifestazioni

1. Prima dell'inizio delle Sagre, Fiere e altre manifestazioni gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 7, adeguata istanza al Comune che provvederà all'istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari.
 2. L'area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a. servizi igienici, di cui almeno uno riservato alle persone diversamente abili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b. aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
-

3. La durata massima consentita per ogni singolo evento verrà valutata in riferimento ad ogni domanda dall'amministrazione comunale.
3. All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.
4. **Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 72 della L.R. 6/2010.**
5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 7 - Istanza per lo svolgimento di Sagre e Manifestazioni

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale e di tutte le manifestazioni nell'elenco annuale del Comune non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e i necessari atti di assenso, autorizzazione, concessione dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento, in particolare:
 - a. **Attività di somministrazione di alimenti e bevande**
 - Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre e manifestazioni possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA dovrà essere presentata almeno **7 giorni** prima dell'inizio della manifestazione al fine di permettere la trasmissione della stessa alla competente ATS per gli eventuali controlli igienico-sanitari di competenza. Nel caso di posticipo dell'evento a causa emergenze o eventi meteorologici straordinari la SCIA originaria si intende confermata con la sola rettifica della data di svolgimento della manifestazione.
 - Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere e manifestazioni soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
 - In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
 - Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori che rispettino le vigenti norme in materia di preparazione e trasporto.
 - Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area dell'evento devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi delle norme vigenti, oltre a rispettare le normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
 - E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni

- L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all'interno di aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale è assoggettata ad espressa autorizzazione.

b. **Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza**

Per lo svolgimento di eventi disciplinati dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata apposita **istanza di autorizzazione** con le modalità e le tempistiche sotto specificate.

- ***Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico:***

Per gli eventi svolti in aree all'aperto privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico sarà necessario presentare istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, come da modulistica completa di tutti gli allegati richiesti

- ***Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti:***

Per i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico sarà necessario presentare istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento. I pareri di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo possono essere sostituiti da adeguata relazione tecnica a firma di un professionista che attesta le rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996.

Oltre alla citata relazione tecnica sono previsti diversi allegati a seconda delle strutture installate (*collaudi, certificati di idoneità statica, corretto montaggio, conformità, ...*).

- ***Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti:***

I trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone sono soggetti a verifica di agibilità ai sensi dell' art. 80 del T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Sarà necessario presentare istanza almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione comprensiva di tutti gli allegati previsti (*collaudi, certificati di idoneità statica, corretto montaggio, conformità, ...*).

Le spese di convocazione, intervento e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono a totale carico degli organizzatori.

2. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del TULPS, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, concessioni, ordinanze.
3. Per la realizzazione di sagre, fiere e manifestazioni che si svolgano su suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, dovrà essere richiesta la concessione temporanea all'occupazione suolo pubblico - nelle modalità e termini stabiliti nel vigente "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del tributo Tosap".
4. Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.
5. L'istanza relativa alla realizzazione di una sagra, fiera o manifestazione dovrà essere presentata da un **unico soggetto** che sarà il titolare di tutti gli atti di concessione, autorizzazione, nulla osta, ecc. relativi all'evento, alle iniziative proposte, alle attività realizzate dai partecipanti alla manifestazione all'interno dell'area concessa per la realizzazione dell'evento stesso. Solo nel caso di partecipazione di soggetti che

necessitano di autorizzazioni specifiche (ad esempio esercenti dello spettacolo viaggiante) gli atti di cui sopra verranno rilasciati ai titolari.

Art. 8 - Prescrizioni

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di evento e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e, salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.

1. Palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato;
2. Gli impianti elettrici utilizzati per le manifestazioni, nonché per l'illuminazione, dovranno essere certificati da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n. 37;
3. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
4. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;
5. Deve essere installato un numero idoneo di estintori in conformità delle norme vigenti;
6. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione, che in ogni caso garantiscano la tenuta statica della struttura;
7. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono confluire in fognatura;
8. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale allegata al PGT vigente;
9. Tutte le disposizioni di cui ai precedenti commi si intendono automaticamente aggiornate in riferimento ad eventuali modifiche ed integrazioni delle leggi vigenti in materia.

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste.
Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.
L'utilizzo di più del 10% della superficie occupata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 10 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione dell'evento è interamente a carico degli organizzatori-promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra, fiera e manifestazione temporanea è interamente a carico degli organizzatori i quali si impegneranno a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e utilizzo di attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori.
4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
5. Prima dell'inizio di ogni evento, se effettuato su area pubblica o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, andrà ottenuta relativa concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, con le modalità e i termini stabiliti nel vigente "*Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del tributo TOSAP*"; la concessione di suolo pubblico potrà essere rilasciata contestualmente all'eventuale autorizzazione per lo svolgimento dell'evento.

IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 11 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

V ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 13 - Zone sottoposte a tutela

1. Il comune si riserva di volta in volta in volta la possibilità di autorizzare o non autorizzare lo svolgimento di sagre, fiere e manifestazioni in aree sottoposte a tutela.
-

VI
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera di consiglio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli eventi che si svolgeranno a partire dal 1 gennaio 2018.